

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri

(86/296/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che in alcuni Stati membri la progettazione, la costruzione e le prove relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti per determinate macchine per cantieri a determinate condizioni di utilizzazione costituiscono oggetto di disposizioni nazionali, a norma delle quali queste strutture di protezione devono rispondere a determinati criteri tecnici ed essere soggette a prove specifiche; che questa situazione è tale da creare ostacoli agli scambi intracomunitari; che è quindi necessario provvedere al ravvicinamento di queste disposizioni;

considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili ⁽⁴⁾, ha stabilito una serie di procedure comuni, in particolare l'omologazione CEE, la certificazione CEE e l'autocertificazione CEE, per l'immissione in commercio e in servizio di queste macchine per cantieri; che è opportuno stabilire la procedura di certificazione CEE, parallelamente ad una procedura di controllo CEE, per le strutture di protezione contro la caduta di oggetti per determinate macchine per cantiere; che è inoltre necessario prevedere che tali macchine per cantieri siano progettate con punti di ancoraggio in modo da poter essere munite di strutture di protezione CEE corrispondenti;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 84/532/CEE;

considerando che le prove di laboratorio, i criteri di prestazione, nonché il volume limite di deformazione sono stabiliti dalle norme internazionali ISO; che è quindi opportuno far riferimento alle norme esistenti;

considerando che il progresso tecnico richiede un adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche; che è quindi opportuno sottoporre questi adeguamenti della direttiva alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84/532/CEE,

HA ADOTTATO LE PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) delle macchine per cantieri di cui al punto 2.1 della norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, in appresso denominata norma ISO 3449/3.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché:

a) le strutture di protezione in caso di caduta di oggetti possano essere commercializzate soltanto se sono conformi alla presente direttiva e al tipo di struttura che ha formato oggetto di certificazione CEE, conformemente alle disposizioni della direttiva 84/532/CEE.

Tali strutture di protezione sono in appresso denominate strutture di protezione CEE;

b) le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 possano essere commercializzate soltanto se progettate per essere munite di una struttura di protezione CEE. Si considera progettata per essere munita di una struttura di protezione CEE qualsiasi macchina munita di una struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) alla quale possa essere fissata detta struttura di protezione CEE.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che le macchine per cantieri di cui all'articolo 1 utilizzate in determinate condizioni normali in cui si giustifica l'uso di una struttura di protezione in caso di caduta di oggetti possano essere messe in servizio o utilizzate soltanto se munite di una struttura di protezione CEE.

Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati, di cui all'articolo 9 della direttiva 84/532/CEE, rilasciano l'attestato di certificazione

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 28. 4. 1980, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. C 197 del 4. 8. 1980, pag. 62.

⁽³⁾ GU n. C 205 dell' 11. 8. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 111.

CEE soltanto se il tipo di struttura di protezione CEE è conforme alle disposizioni contenute nell'allegato I della presente direttiva.

Le prove nell'ambito della certificazione CEE possono essere effettuate nel laboratorio del fabbricante, sotto il controllo dell'organismo autorizzato.

2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di protezione CEE deve essere accompagnata da una scheda informativa il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva.

3. Per qualunque tipo di struttura di protezione CEE che abbia già superato le prove e gli esami prescritti all'allegato I della presente direttiva, l'organismo autorizzato redige il verbale di prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva e rilascia l'attestato di certificazione CEE il cui modello figura, in deroga alla direttiva 84/532/CEE, all'allegato V della presente direttiva.

4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2 dell'allegato I della direttiva 84/532/CEE, soltanto gli Stati membri e la Commissione possono ottenere la parte A del verbale di prova, di cui all'allegato III della presente direttiva e, se del caso, i dati tecnici della parte B.

L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stato membro o della Commissione.

Articolo 4

1. Ogni struttura di protezione CEE è accompagnata da un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 84/532/CEE.

2. Il fabbricante appone sulla struttura di protezione CEE, in modo che risulti visibile, indelebile e durevole, il marchio CEE di conformità, il cui modello figura all'allegato IV e fissa sulla struttura un'etichetta conformemente al punto 8 della norma ISO 3449/3.

Articolo 5

1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture di protezione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità provvedono a quanto segue:

- a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE:
 - i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di deposito all'interno della Comunità;
 - la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione;
- b) autorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'organismo autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a questo controllo;

c) mettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole, un campione che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo.

2. Il titolare del marchio CEE deve procedere ad un controllo della fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in misura sufficiente la conformità al tipo certificato per quanto concerne i materiali usati e la qualità di fabbricazione delle strutture di protezione CEE.

Articolo 6

1. Ciascun organismo autorizzato controlla per sondaggio, eventualmente secondo le direttive dello Stato membro da cui è stato designato, la conformità della fabbricazione delle strutture di protezione CEE al tipo per il quale ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare se il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformità di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

L'organismo autorizzato può inoltre richiedere un campione a sua scelta a scopo di controllo. Si procederà nuovamente alla prova di cui all'allegato I, distruttiva della struttura di protezione CEE e all'occorrenza del telaio, solamente qualora sussistano fondati motivi per supporre che detta struttura non raggiunga il livello di prestazione del tipo certificato.

2. Se il luogo di fabbricazione è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, questo organismo può collaborare con l'organismo autorizzato dello Stato membro in cui devono aver luogo i controlli di cui sopra.

Lo stesso vale per i luoghi di deposito.

3. Ciascun organismo autorizzato può, sotto la sua responsabilità, delegare ad uno o più laboratori l'esecuzione delle operazioni e delle prove di controllo.

Articolo 7

1. Qualora i controlli di cui all'articolo 6 dimostrino che le strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale è stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non sono stati rispettati tutti i requisiti della presente direttiva, l'organismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del marchio CEE una delle seguenti misure:

- a) avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate;
- b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato però da una intensificazione dei controlli;

c) sospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE;

d) revoca dell'attestato di certificazione CEE.

Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza.

Una delle due ultime misure è attuata quando le differenze o le infrazioni constatate sono di entità rilevante, e comunque se compromettono la sicurezza.

3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi autorizzati e agli Stati membri.

Articolo 8

1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle strutture di protezione CEE.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti ai requisiti della presente direttiva, vietare, rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione delle macchine per cantieri di cui all'articolo 1 se sono munite o sono progettate per essere munite di una adeguata struttura di protezione CEE.

Articolo 9

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate

conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84/532/CEE.

2. Non si applica la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 84/532/CEE.

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle attrezzature in questione, purché ciò non comporti una modifica di tali attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di trenta mesi a decorrere dalla sua notifica ⁽¹⁾ e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi mettono in vigore queste disposizioni quarantotto mesi dopo la notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 2 giugno 1986.

ALLEGATO I

1. Per quanto concerne le prove di laboratorio e i criteri di prestazione, la struttura di protezione CEE deve essere conforme alla norma internazionale ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, assumendo come volume limite di deformazione quello definito nella norma internazionale ISO 3164, seconda edizione del 1° novembre 1979, modificata dall'emendamento n. 1 del 1° dicembre 1980.
2. Le norme a cui si fa riferimento nella norma ISO 3449/3 sono:
 - norma ISO 3471, seconda edizione del 15 settembre 1980,
 - norma ISO 3164, seconda edizione del 1° novembre 1979, modificata dall'emendamento n. 1 del 1° dicembre 1980,
 - norma ISO 6165, edizione del 1978,
 - norma ISO 898/1, edizione del 1978,
 - norma ISO 898/2, edizione del 1980.

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA PRESENTARE PER LA CERTIFICAZIONE CEE PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI (FOPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE

1. **Macchina**
 - 1.1. Nome ed indirizzo del costruttore:
 - 1.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 - 1.3. Genere di macchina:
 - 1.4. Marchio di fabbrica o di commercio:
 - 1.5. Tipo:
 - 1.6. Fissaggio della struttura sulla macchina: amovibile/non amovibile (1)

2. **Struttura di protezione in caso di caduta di oggetti (qualora non sia fabbricata dal costruttore della macchina)**
 - 2.1. Nome ed indirizzo del costruttore:
 - 2.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 - 2.3. Marchio di fabbrica o di commercio:
 - 2.4. Tipo:

3. **Altra macchina per cantiere su cui la struttura può essere adattata**
 - 3.1. Nome ed indirizzo del costruttore:
 - 3.2. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 - 3.3. Genere di macchina:
 - 3.4. Marchio di fabbrica o di commercio:
 - 3.5. Tipo:
 - 3.6. Fissaggio della struttura sulla macchina: amovibile/non amovibile (1)

(1) Depennare la dicitura inutile.

ALLEGATO III

MODELLO DI VERBALE DI PROVA PER UNA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI (FOPS) DESTINATA AD UNA MACCHINA PER CANTIERE

Verbale di prova n.

Nome ed indirizzo dell'organismo autorizzato:

.....

Nome ed indirizzo del laboratorio che ha effettuato la prova:

.....

Nome dell'addetto alla prova:

PARTE A

1. Descrizione del montaggio FOPS - Telaio

1.1. Macchina con il cui telaio è stata effettuata la prova

1.1.1. Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed indirizzo del suo
mandatario:

.....

1.1.2. Genere di macchina:

1.1.3. Marchio di fabbrica o di commercio e tipo:

1.1.4. Numero di serie (se del caso):

1.1.5. Numero di telaio:

1.2. Struttura di protezione in caso di caduta di oggetti

1.2.1. Nome ed indirizzo del costruttore, eventualmente nome ed indirizzo del suo
mandatario:

.....

1.2.2. Marchio di fabbrica o di commercio e tipo:

1.2.3. Numero di serie (se del caso):

1.2.4. Numero della struttura di protezione:

2. Dati forniti dal costruttore

Disposizione del volume limite di deformazione DLV secondo il disegno
n.(Disegno in scala 1:10 allegato al verbale. Vista laterale e vista frontale della struttura di protezione in
caso di caduta di oggetti e delle parti circostanti, indicazione esatta della posizione del sedile e del
volume limite di deformazione DLV. Indicazione delle quote principali della struttura di protezione)

3. Attestato

3.1. Le prestazioni minime di cui alla norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, sono state
raggiunte in questa prova

3.2. Data della prova:

PARTE B

1. **Oggetto usato per la prova**
 - 1.1. *Forma dell'oggetto*
 - 1.1.1. Conformemente alla norma ISO 3449, terza edizione del 15 aprile 1984, figura 6,
diametro mm, lunghezza mm,
massa kg
 - 1.1.2. Sfera, diametro mm, massa kg
 - 1.2. Altezza di caduta dell'oggetto mm
 2. **Fotografie** (Riprese del dispositivo di prova, effettuate una da posizione frontale o posteriore ed una da posizione laterale in ciascuno dei momenti qui di seguito indicati)
 - 2.1. Prima dell'applicazione del carico
 - 2.2. Dopo l'applicazione del carico
 3. **Risultati della prova**
 - 3.1. La struttura di protezione in caso di caduta di oggetti ha assorbito un'energia di J, senza che alcuna parte della struttura di protezione sia penetrata nel volume limite di deformazione DLV.
 - 3.2. *Temperatura del materiale*
 - 3.2.1. La temperatura della struttura di protezione e del telaio era, durante la prova, di °C, oppure gli elementi costruttivi in metallo della struttura di protezione hanno presentato i valori di resilienza (metodo Charpy con intaglio a V, conforme all'EURO-NORM 45-63): J a -30 °C per la provetta × mm
 - 3.2.2. Classi di qualità dei bulloni e dei dadi usati:
Bulloni:
Dadi:
- Fatto a, addì

.....
(Firma)

ALLEGATO IV

MARCHIO CEE DI CONFORMITÀ

Il marchio CEE di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva è costituito da una lettera **Ε** stilizzata, inscritta in un esagono, contenente i seguenti dati:

- nella parte superiore, il numero della direttiva particolare assegnato nell'ordine cronologico di adozione, le lettere maiuscole distintive dello Stato da cui dipende l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'approvazione (B per il Belgio, D per la Repubblica federale di Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, UK per il Regno Unito, EL per la Grecia, E per la Spagna, P per il Portogallo) e le due ultime cifre del millesimo dell'anno in cui l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato; il numero della direttiva particolare alla quale si riferisce l'attestato di certificazione CEE sarà assegnato dal Consiglio al momento dell'adozione della presente direttiva;
- nella parte inferiore, il numero che caratterizza l'attestato di certificazione CEE.

Segue un esempio di marchio:

Esempio:



Attestato di certificazione CEE, rilasciato da un organismo autorizzato della Repubblica federale di Germania nel 1979 in applicazione della presente direttiva.

Numero caratteristico dell'attestato di certificazione CEE.

Il diametro effettivo della circonferenza circoscritta al marchio deve essere almeno di 20 mm.

Il marchio di conformità deve essere collocato sulla targhetta segnaletica o immediatamente accanto.

Quando sono contemporaneamente presenti la struttura di protezione in caso di ribaltamento e la struttura di protezione in caso di caduta di oggetti (ROPS e FOPS), i due marchi di conformità corrispondenti devono figurare l'uno immediatamente accanto all'altro.

ALLEGATO V

MODELLO DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE PER STRUTTURE DI PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DI OGGETTI

Nome dell'organismo riconosciuto:

Comunicazione di certificazione per la prescrizione armonizzata:

.....

.....

.....

Numero di certificazione:

1. Genere, marchio e tipo di fabbrica o di commercio:

2. Nome e indirizzo del fabbricante:

.....

3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato:

.....

4. Presentato alla certificazione il:

5. Per la seguente prescrizione armonizzata:

6. Laboratorio di prova:

.....

7. Data e numero del verbale del laboratorio:

8. Data di certificazione:

9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero di certificazione sopraindicato:

.....

10. Tipo e numero del telaio sul quale sono state effettuate le prove:

.....

11. Eventuali informazioni complementari:

.....

.....

Fatto a, addì

.....

(Firma)
